



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

—●—
AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FIUMICINO



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

Pagina 2 di 10

Sommario

1) Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.....	3
2) Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.....	3
3) Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune	5
4) Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura a Sindaco, a Consigliere Comunale	6
5) Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica	7
6) Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico	7
7) Modello del contrassegno della lista.....	7
8) Programma amministrativo	8
9) Presentazione del bilancio preventivo delle spese elettorali	8
10) Termine, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.....	9
11) Riepilogo dei documenti necessari a presentare una candidatura a Sindaco e una lista di candidati per l'elezione del Consiglio Comunale.....	9



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

Pagina 3 di 10

1) Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per il Consiglio Comunale ([Allegato 5 – Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco](#)). Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate ([Allegato 6 – Modello di dichiarazione dei delegati della lista di candidati per collegamento](#)).

All'atto della presentazione della lista il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato candidatura in altro Comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dall'artt. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ([Allegato 5 – Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco](#)).

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 24 e non inferiore a 16 essendo il Comune di Fiumicino appartenente alla classe dei comuni con popolazione compresa tra 40.000 e 100.000 abitanti. Nella liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore (es. in una lista composta da 24 candidati 8 devono essere di sesso maschile/femminile; la lista composta da 16 candidati 6 devono essere di sesso maschile/femminile) (art 73 TUELL 267/00 come modificato dall'art 2, comma 1, lettera d) della legge 215/2012). In caso contrario, la Commissione elettorale circondariale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato in misura eccedente i due terzi, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui la D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Qualora la lista, dall'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, verrà ricusata dalla Co.e.c.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

2) Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta ([Allegato 2 – Modello di dichiarazione di presentazione Candidatura a Sindaco e Consigliere Comunale](#)); la stessa deve essere firmata dagli **elettori presentatori (non meno di 200 e non più di 400)** su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati.



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

Pagina 4 di 10

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea deve essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e vice sindaco) e allegato alla dichiarazione di presentazione della lista di cui sopra:

- a) dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato d'origine;
- b) attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;
- c) attestato del Comune di residenza, dal quale risulti che la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata non oltre il 5° giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi (articolo 3, comma 1, decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dei sottoscrittori vanno indicati nome, cognome, data di nascita ed iscrizione elettorale nel Comune di Fiumicino.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà sufficiente pertanto che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede ([Allegato 2 – Modello di dichiarazione di presentazione Candidatura a Sindaco e Consigliere Comunale](#)).

Detti requisiti sono:

- 1) numero dei presentatori i quali debbono essere non meno di 200 e non più di 400 elettori (N.B.: le liste non possono essere sottoscritte da un numero di presentatori superiore al massimo previsto dalla legge, pena la ricusazione della lista da parte della Commissione elettorale circondariale);
- 2) le sottoscrizioni e le contestuali autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (**ammenda da 200 a 1000 euro**). La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

Pagina 5 di 10

incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (si riporta il comma 2 dell'articolo 21: "2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio").

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di n. 2 delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio della lista e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco ([Allegato 6 – Modello dichiarazione dei delegati della lista di candidati per collegamento](#)). Anche se la legge non reca alcuna disposizione in proposito, le istruzioni del Ministero dell'interno prevedono che i delegati siano preferibilmente da scegliere tra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta che la scelta cada su persone che non siano presentatori. In caso di contemporaneità di elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per l'elezione del consiglio comunale, provinciale e circoscrizionale.

3) Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori quali elettori del Comune di Fiumicino, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune. Tali certificati possono essere anche collettivi e debbono essere rilasciati dall'Ufficio Elettorale del Comune nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (i procedimenti elettorali, infatti, costituiscono normativa speciale e, pertanto, non soggiacciono all'applicazione delle novità introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183). Qualora la richiesta sia presentata in base ad un semplice elenco di nominativi, il richiedente dovrà sottoscrivere un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui attesta che tale elenco corrisponde ai nominativi di una determinata lista di candidati, indicandone la denominazione, purché, per tale lista, sia già stata presentata, in base all'atto



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

Pagina 6 di 10

principale o agli atti separati, almeno una richiesta di certificazione, consentendo in tal modo al sistema di acquisire notizie dell'esistenza di tale lista di candidati. In assenza di tale elemento le certificazioni dovranno essere rilasciate in bollo, non essendo prevista, nella procedura elettorale, l'autocertificazione dell'esistenza di una lista (parere del Consiglio di Stato). I certificati dovranno essere rilasciati dal Sindaco, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta

4) Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura a Sindaco, a Consigliere Comunale

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato ([Allegato 5 – Modello dichiarazione di accettazione di candidature sindaco](#)) ([Allegato 7 – Modello dichiarazione di accettazione Candidatura Consigliere Comunale](#)). La stessa deve contenere esplicita dichiarazione che il candidato non si trovi in alcuna delle condizioni di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dall'art. 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. Ciascun candidato alla carica di sindaco, deve dichiarare inoltre il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da un pubblico ufficiale secondo le modalità già indicate al **punto 2) – sottoscrizione da parte dei presentatori**. Chi, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, dichiara il falso, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune. È invece ammesso che la candidatura per l'elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune. In caso di contemporanea elezione nessuno può presentarsi come candidato in più di due province o in più di due comuni o in più di una circoscrizione. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili con quelle di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune. Pertanto in caso di contemporanea elezione il candidato dovrà optare per una delle due.



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

Pagina 7 di 10

5) Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

All'atto della presentazione delle candidature le stesse vanno corredate con i certificati attestanti che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per il rilascio di tali certificati valgono le stesse norme di cui al **punto 3)**.

6) Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico

La dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (solo per i partiti o gruppi politici che abbiano eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che si siano costituiti gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella Legislatura in corso).

7) Modello del contrassegno della lista

Il candidato alla carica di Sindaco, nei comuni con più di 15.00 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

Il modello del contrassegno, da presentare al momento della presentazione delle liste dei candidati, dovrà essere in triplice copia e potrà essere anche figurato; lo stesso sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 (articolo 27, terzo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (tre copie per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di **cm. 3** (tre copie per la riproduzione sulla scheda di votazione). Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il contrassegno della lista, i presentatori dovranno, nel proprio interesse evitare:

- a) che il contrassegno sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata precedentemente;
- b) che il contrassegno sia notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori;



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

Pagina 8 di 10

- c) che il contrassegno di lista, utilizzato da parte di coloro che non ne sono autorizzati, riproduca simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;
- d) che il contrassegno riproduca immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine dei Santi, ecc).

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate alla stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

E' opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati <<.jpeg>> e <<.pdf>>. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa dei manifesti e delle schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore. Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

8) Programma amministrativo

Il Programma Amministrativo dovrà essere presentato dal candidato Sindaco e, in fotocopia, da ogni singola lista che lo sostiene e verrà affisso all'albo pretorio online dopo l'esame positivo della candidatura da parte della Commissione elettorale circondariale. Il Programma Amministrativo contiene le linee guida di quello che sarà il programma che il candidato Sindaco attuerà nel caso in cui fosse eletto.

9) Presentazione del bilancio preventivo delle spese elettorali

Nei Comuni con più di 50.000 abitanti deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa al quale le liste e i candidati intendono vincolarsi e che sarà affisso all'Albo Pretorio online del Comune (art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81). A norma del combinato disposto dell'art.13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96, e dell'art.7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione che spendono meno di 2.500 € avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

Pagina 9 di 10

candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al collegio di garanzia elettorale costituito presso la Corte di Appello di Roma- il nominativo del MANDATARIO ELETTORALE da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. ([Allegato 12 – Modello di designazione del mandatario elettorale](#))

10) Termine, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata durante il normale orario d'ufficio, **dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29° giorno antecedenti la data di votazione presso la Segreteria del Comune.** Per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 10 Giugno 2018, la presentazione delle liste e i relativi allegati dovrà essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 11 Maggio 2018 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di sabato 12 Maggio 2018. Il Segretario generale rilascerà, a coloro che materialmente effettuano la presentazione della lista, una ricevuta dettagliata nella quale indicherà, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati. Il Segretario generale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano stati presentati tardivamente.

11) Riepilogo dei documenti necessari a presentare una candidatura a Sindaco e una lista di candidati per l'elezione del Consiglio Comunale.

- A. Dichiarazione di presentazione della lista debitamente autenticata contenente la dichiarazione della designazione di due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio Centrale ([Allegato 2 – Modello dichiarazione presentazione candidato carica sindaco e lista di candidati consigliere comunale](#));
- B. Certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune;
- C. Dichiarazione, firmata ed autenticata, di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco ([Allegato 5 – Modello dichiarazione di accettazione di candidature sindaco](#)).
- D. Dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere comunale, firmate ed autenticate ([Allegato 7 – Modello dichiarazione di accettazione Candidatura consigliere comunale](#));



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO ELETTORALE

Pagina 10 di 10

- E. Dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco di collegamento con la lista e con le liste – contestuale alla dichiarazione di accettazione di candidatura a Sindaco ([Allegato 5 – Modello dichiarazione di accettazione di candidature sindaco](#));
- F. Certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di Consigliere comunale sono elettori in un Comune qualsiasi delle Repubblica;
- G. Dichiarazione dei delegati della lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindaco, firmata ed autenticata ([Allegato 6 – dichiarazione dei delegati della lista di candidati per collegamento](#));
- H. Eventuale dichiarazione, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- I. Numero 3 + 3 modelli di contrassegno di lista rispettivamente da **3 cm** e 10 cm di diametro;
- J. Programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio online;
- K. Bilancio preventivo delle spese elettorali, di cui all'art.30, comma 2 della legge 25 marzo 1993, n.81 (obbligatorio per Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti);
- L. La lista di candidati deve contenere la dichiarazione della designazione di due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio Centrale.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.